



# IL LAVORO, FONDAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



“La Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) è un’**organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria, laica, democratica, plurietnica, di donne e uomini. Ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere. Ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali...**” (art. 1 Statuto).

“La Cgil basa i propri programmi e del proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la **piena attuazione.**”

La Cgil afferma il valore della **solidarietà** in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il **diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere** sia equamente distribuito, la **cultura** arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini **nativi e immigrati** di decidere della propria vita e del proprio lavoro. Promuovere nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di **pari opportunità fra donne e uomini** e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi” (art. 2 Statuto).

Lo Statuto fissa il **sistema di regole, i doveri, i diritti che stanno alla base della vita interna della Cgil.**

Il Programma fondamentale chiarisce l’identità ideale e politica della Confederazione, il carattere autonomo del suo progetto di cambiamento e liberazione sociale, stabilisce un ponte tra l’azione quotidiana e la strategia di lungo periodo con l’obiettivo di dare coerenza e linearità a percorsi che si attuano in tempi distinti.

## Articoli sul lavoro

### Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

### Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

### Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

### Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.